



Roma, 03 marzo 2021

Al Capo Dipartimento
Dott.ssa Laura **LEGA**

Al Capo del Corpo CNVVF
Ing. Fabio **DATTILO**

p.c. Al Dirigente dell'Ufficio garanzie e diritti sindacali
Dott. Alessandro **TORTORELLA**

Oggetto: Osservazioni e proposte su schema di decreto interministeriale per l'istituzione delle posizioni organizzative dei direttivi del CN.VV.F. ai sensi artt. 198 e 222 del D.Lgs n.217/2005, a seguito novazioni introdotte dal D.Lgs n. 127/2018

In riferimento all'ultimo schema del decreto per l'individuazione delle posizioni organizzative allegato alla nota del Capo del Corpo 22.01.2021 n.1194 diretta agli uffici periferici del Corpo, precedentemente presentato alle Organizzazioni Sindacali nella riunione del 30 giugno 2020, sono state segnalate una serie di eccezioni sui contenuti dello schema che a tutt'oggi non hanno trovato riscontro.

Il provvedimento in esame avrà grandi riflessi sulla organizzazione del lavoro nel Corpo Nazionale, costituendo una vera e propria riforma di sistema.

Però esso, a parere delle Scriventi, ricerca una strutturazione rigida e uniforme degli uffici sul territorio (già tentata alcuni anni fa e sospesa per le controindicazioni che comporta e le diffuse resistenze incontrate) in particolare, se visto in sinergia con le altre riforme allo studio, come la regolamentazione del tempo di lavoro per i direttivi, la conseguente necessità di definire correttamente l'onnicomprensività della retribuzione accessoria e quali attività straordinarie non possano in essa essere ricomprese (come gli straordinari nelle emergenze o gli incentivi per le attività di formazione e di prevenzione incendi), l'agognata determinazione e regolamentazione dei Distretti (D.Lgs. 139/06) e come essi si rapportino col sistema delle PP.OO., la riforma della prevenzione incendi allo studio (il nuovo D.P.R. 151) e la conseguente modifica della circolare 13 sugli incentivi.

Grande rilevanza, infatti, avranno queste modifiche organizzative anche nei riguardi delle fonti di alimentazione del Fondo di amministrazione.



Quanto sopra obbliga le Scriventi a ricercare e chiedere, con estrema fermezza, attraverso la strutturazione di un documento diverso da quello presentato, di illustrare la visione completa del progetto tenendo conto di tutti i punti di criticità rappresentati.

Riteniamo che proprio la rilevante novità introdotta dal decreto in applicazione degli articoli 198 e 222 del D.Lgs 217/2005 e la conseguente complessità attuativa, necessitino da un lato un adeguato periodo di riflessione, quindi di osservazione degli effetti applicativi per consentirne la giusta maturazione e conseguente evoluzione ed articolazione, dall'altro andrebbero rimosse alcune rigidità e complessità dello schema, che appare eccessivamente verticistico. Tali criticità potrebbero acuire problematiche preesistenti nei ruoli direttivi tutt'ora lasciate irrisolte quali: la valorizzazione dell'esperienza rappresentata dalla qualifica maturata, gli inevitabili riflessi nel diritto alla mobilità che deriveranno dall'ulteriore vincolo introdotto "de facto" nella scelta della sede, dovuto al classamento economico delle posizioni organizzative libere (P.O. di serie A e P.O. di serie B), la strutturale non corrispondenza fra gli organici reali e gli organigrammi standard fissati nel decreto.

Riconosciamo sicuramente che si tratta di un progetto di grande interesse però, proprio perché disegna nel dettaglio l'organizzazione degli uffici e quindi del lavoro, rischia di rendere eccessivamente rigida l'organizzazione e di divenire obsoleto dopo pochi anni, in un mondo in rapida evoluzione.

Queste criticità appaiono sottovalutate nel provvedimento tant'è che individua per gli uffici una struttura teorica cogente che prevede la mera attuazione da parte dei dirigenti centrali e territoriali. Questi ultimi perderebbero così la prerogativa di poter organizzare gli uffici a loro affidati così come la necessaria flessibilità ad adeguarsi alle mutevoli necessità che si manifestano sul territorio e nel tempo, comportando per gli aggiornamenti (biennali) l'adozione di provvedimenti complessi come un decreto ministeriale.

Tutto l'impianto sarebbe quindi maggiormente condivisibile se la struttura disegnata rappresentasse delle linee guida di indirizzo per i dirigenti degli uffici e non una disposizione cogente, semplicemente da applicare. Si conseguirebbe quindi ugualmente l'obiettivo di una uniformità di organizzazione pur lasciando al singolo dirigente la possibilità di risolvere singoli aspetti critici locali o temporanei.

Nel dettaglio, quindi, si esprimono le seguenti osservazioni:

- 1) nelle premesse, non si condividono i due ultimi periodi; infatti non si ritiene che l'adozione di un unico provvedimento interministeriale, per la rigidità che dà alla struttura, sia una



- semplificazione amministrativa e, come già sopra espresso, non si ritiene soddisfatta la consultazione delle organizzazioni sindacali così come delineata dal CCNL vigente;
- 2) concordiamo con quanto detto al comma 4 dell'art.1, sulla necessità di modelli organizzativi standardizzati per le posizioni organizzative;
 - 3) Per quanto riguarda il comma 2 dell'art.2, a tutela delle responsabilità del dirigente della struttura e anche del direttivo coinvolto, suscita perplessità - senza linee guida di indirizzo relative al possibile campo di applicazione - l'affidare al titolare della P.O. la possibilità di adottare in totale autonomia provvedimenti anche a rilevanza esterna;
 - 4) ulteriori perplessità suscita il comma 5, dell'articolo 2; data la ristrettezza e carenza degli organici del personale amministrativo nei comandi, difficilmente il dirigente della struttura potrà assegnare ai titolari delle PP.OO. l'adeguato numero di unità di personale tale da renderle autonome;
 - 5) CAPO II e CAPO III - Posizioni organizzative da conferire ai direttivi e direttivi aggiunti: si suggerisce di stralciare questi capi dal provvedimento interministeriale e di adottarli con Decreto del Ministro dell'interno, ovvero del Capo Dipartimento, per conferire ad esso la necessaria flessibilità nel tempo, in ragione anche a quanto enunciato al comma 7 dell'art.2 e dal comma 3 dell'art.13;
 - 6) riesaminare e semplificare i contenuti degli artt. 11 e 12 dello schema di decreto in questione per:
 - rivedere il classamento delle posizioni organizzative affinché non si irrigidiscano le procedure di scelta della sede e mobilità nazionale a copertura dei posti vacanti;
 - collegare l'articolazione dei livelli economici superiori a valorizzazione della carriera attribuendo le adeguate economie nella futura fase negoziale;
 - 7) alla luce delle semplificazioni di cui al punto precedente, aggiornare l'articolazione delle posizioni organizzative dei direttivi sia operativi che del ruolo tecnico professionale tenendo conto anche dei direttivi speciali, valutando:
 - l'introduzione di un maggior grado di flessibilità a reciproca copertura dei posti vacanti tra direttivi ordinari, aggiunti e speciali ai quali tutti assegnare il livello retributivo D (di base);
 - riconoscere a tutti i DV il livello D+;
 - riconoscere ai vicari e ai responsabili di distretto il livello D++;



- in fase di prima applicazione, possibilità di conferimento della posizione organizzativa anche ai direttivi speciali, soprattutto in tutti quei casi in cui gli stessi già ricoprono ruoli e/o incarichi equivalenti alle istituende posizioni organizzative, non limitando tale possibilità ai soli casi di vacanza organica;
 - il superamento dell'ingiusta esclusione normativa dei direttivi speciali dei ruoli tecnici e professionali dalle posizioni organizzative, prevedendo ad appannaggio di questi ultimi le posizioni resesi vacanti per differenza tra pianta organica teorica (n. 1.219 unità di cui all'art.3 dello schema) e pianta organica reale (c.a. 900 unità), ovvero che le economie derivanti da predette PP.OO. non coperte, vengano riservate ed utilizzate per definire un istituto economico compensativo che surroghe le posizioni organizzative, a superamento della disparità di trattamento;
- 8) istituire e regolamentare i c.d. "distretti" previsti dal D.Lgs 139/2006 come posizioni organizzative;
 - 9) per l'art.13 comma 2 si ribadisce quanto già detto in precedenza;
 - 10) in ossequio alle misure generali di prevenzione in materia di anticorruzione e trasparenza, sarebbe opportuno fissare una durata massima degli incarichi che possono essere affidati al direttivo nella stessa P.O.;
 - 11) collegare in modo diretto ed organico l'espletamento degli incarichi legati alle posizioni organizzative, con i criteri utilizzati in fase di scrutinio ai fini della progressione in carriera;
 - 12) prevedere la possibilità di reggenza di più posizioni organizzative, nel caso in cui per carenza di organico e/o esigenze di servizio, il personale interessato si ritrovi ad assolvere più posti funzione, nonché la congrua valutazione di tale attività in fase di scrutinio ai fini della progressione in carriera;
 - 13) subordinare l'applicazione del provvedimento all'individuazione delle risorse necessarie alla sua attuazione, soprattutto per quanto attiene all'introduzione del "tempo di lavoro";
 - 14) prevedere la possibilità (ad es. per il dirigente), ferma la disponibilità economica delle corrispondenti PP.OO. non assegnate a livello nazionale, regionale o provinciale di assegnare ulteriori PP.OO. al personale Direttivo o Direttivo Speciale in funzione della dotazione organica di fatto della sede di servizio;



- 15) subordinare l'applicazione del provvedimento alla presenza, come organico effettivo, di un numero minimo di personale direttivo nella sede di servizio;
- 16) si ribadisce infine la richiesta che, in fase di prima applicazione, in considerazione del fatto che il numero dei Direttivi Speciali è pressoché corrispondente alle posizioni organizzative previste a livello complessivo nazionale non coperte dalla dotazione organica dei Direttivi Aggiunti, le medesime posizioni organizzative possano essere affidate ai primi con atto del Dirigente in funzione della organizzazione della sede di servizio;

Infine, corre l'obbligo di ribadire quanto già detto da queste Organizzazioni Sindacali nella nota unitaria del 18 febbraio u.s. circa l'inopportunità della circolare del Capo del Corpo del 22 gennaio u.s. che fornisce indirizzi alle strutture dirigenziali del Corpo di fatto chiedendo di anticipare l'applicazione di un provvedimento ancora in itinere e mai emanato, come se l'approvazione da parte di tre ministri fosse un mero atto formale.

Concludiamo ribadendo la necessità di intavolare altri costrittivi confronti con l'Amministrazione al fine di rendere funzionale e applicabile il decreto in oggetto. La definizione dei successivi accordi negoziali dovranno necessariamente trovare risposte certe e condivise tra il personale evitando il distacco tra coloro i quali svolgono attività di soccorso e coloro i quali saranno chiamati a svolgere attività di dirigenza attraverso le istituende PP.OO..

Fp Cgil VVF
Mauro **Giulianella**

FNS Cisl
Massimo **Vespa**

CONFISAL VVF
Franco **Giancarlo**